

## PENALE TRIBUTARIO

---

### ***Reati colposi e nozione di vantaggio dell'ente ex D.Lgs. 231/2001***

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 24697/2016**, la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un infortunio sul lavoro a seguito del quale, il datore di lavoro, il dirigente responsabile e il lavorante dipendente addetto presso l'azienda ove era avvenuto il sinistro sono stati chiamati a rispondere di fronte al Tribunale di Trento del reato di lesioni colpose derivanti, a loro volta, dalla **violazione della normativa in materia di prevenzione sugli infortuni sul luogo di lavoro**.

Dalle suddette contestazioni è derivata l'attribuzione in capo alla società della responsabilità amministrativa **ex articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001**, ciò in quanto, secondo l'impianto accusatorio, il reato commesso, seppure avente natura colposa, avrebbe comunque generato un vantaggio nei confronti dell'ente. Con specifico riferimento alla posizione della società, i giudici del merito (di primo e di secondo grado) hanno affermato la responsabilità amministrativa della persona giuridica, pertanto i legali responsabili dell'ente hanno deciso di impugnare la decisione sfavorevole innanzi alla Corte di Cassazione eccependone il vizio di motivazione e la violazione di legge per **carenza del requisito dell'interesse o del vantaggio** conseguito dall'ente in conseguenza del delitto.

La società ricorrente, in particolare, ha preliminarmente dato evidenza della **carenza di coordinamento della normativa** in materia in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 123/2007 che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente anche alle ipotesi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Con l'ingresso di tali fattispecie criminose nel novero dei reati presupposto alla responsabilità dell'ente, è sorto il **problema relativo alla compatibilità** tra le condotte colpose e i requisiti d'imputazione contenuti nell'articolo 5 D.Lgs. 231/2001 il quale espressamente prevede che “*l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*”.

A dire della società, sorge l'esigenza di una lettura della norma che sia “*costituzionalmente orientata*” in conformità dei principi espressi nella **sentenza n. 218/2014 emessa dalla Corte Costituzionale**. In tale pronuncia la Suprema Corte ha statuito che l'illecito ascrivibile all'ente deve qualificarsi come fattispecie complessa, che non può essere **conseguenza automatica della commissione del reato presupposto** che, invero, costituisce soltanto uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa dell'ente. In altri termini, perché l'ente sia chiamato a rispondere non è sufficiente la mera connessione tra la fattispecie criminosa e lo svolgimento della sua attività, essendo invece **necessario fornire la prova** che i responsabili o i lavoratori dell'ente abbiano commesso il reato **nello specifico interesse o a un vantaggio della persona giuridica**.

Attraverso la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha quindi colto l'occasione per fare chiarezza sui **concetti di interesse e vantaggio** (nonché in merito alla loro concretizzazione nel caso di specie) richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 38343 del 20 aprile 2014 in cui, com'è noto, è stato affrontato il tema relativo alla **natura del sistema sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 231/2001**.

Chiosano i giudici che “*i concetti di interesse o vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico*”. Nel caso di specie, pertanto, secondo la Cassazione, le scelte operate dalla società - finalizzate a **privilegiare le esigenze di profitto rispetto alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro** - hanno determinato la sussistenza di responsabilità amministrativa in capo all'ente che, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ottiene uno specifico vantaggio. Tale beneficio può essere individuato nel **risparmio di spesa** derivante dalla mancata messa in sicurezza o, in alternativa, come **incremento economico** ottenuto dalla “*prosecuzione dell'attività nonostante la situazione di rischio derivante dagli ampi varchi nel piano di calpestio, e la messa in atto, a costo zero, di procedure adottate in netto contrasto con le disposizioni in tema di sicurezza*”.

Alla luce di tali circostanze, la corte di legittimità ha dunque ritenuto infondate le censure sollevate dall'ente e ha confermato la sentenza gravata sottolineando che in siffatta ipotesi “*andava ravvisata la ricorrenza di un vantaggio economico indiretto, derivante dal risparmio conseguente alla posposizione delle esigenze della sicurezza del lavoro a quelle della produzione*”.

*Per approfondire le problematiche relative alla 231 vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

Master di specializzazione di 6 incontri  
**LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NELLE  
SOCIETÀ ED ENTI (LEGGE 231/2001)**

Roma